



DECRETO RETTORALE

N. 290
Del 28.04.2015
Prot. 10967
TIT IV cl 4

Oggetto: tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Udine;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni intervenute;
VISTA la Legge 06 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 1 – comma 51 che ha modificato il D. Lgs. 165/2001 con l'introduzione dell'art. 54bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione – periodo 2013/2016, e in particolare il paragrafo dedicato alla "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)", le cui misure di salvaguardia devono essere disciplinate dalle Pubbliche Amministrazioni e trasfuse nei relativi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/17 approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università in data 27 febbraio 2015, in particolare il punto 5.4. "Adozione di misure per la tutela del *whistleblower*";
Sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione dr. F. Savonitto;
TENUTO CONTO che il concetto di corruzione preso a riferimento dalla predetta normativa e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha un'accezione in cui rilevano non solo le fattispecie penalistiche disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319ter del codice penale, ma anche l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, nonché le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti dei funzionari pubblici e delle decisioni delle pubbliche amministrazioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione dell'amministrazione, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo;

DECRETA

E' emanata la seguente disciplina relativa alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito pervenute da personale dipendente (c.d. "*whistleblower*").

1.

L'Università degli Studi di Udine, al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illeciti eventualmente riscontrate nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative e contrattuali, definisce e disciplina le modalità di denuncia o di segnalazione di illeciti o di fatti corruttivi da parte del personale docente e tecnico-amministrativo, nel seguito indicati segnalanti, ai sensi e per effetto dei principi introdotti dall'art. 1, comma 51, della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", recepiti nell'art. 54bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

L'Università degli Studi di Udine tutela i segnalanti per tutto il corso del procedimento di cui al successivo punto 4, garantendo l'anonimato e il divieto di discriminazioni nei confronti degli stessi.



2.

L'Università degli Studi di Udine ha istituito due indirizzi di posta elettronica, di cui uno certificato, volti a ricevere le segnalazioni di illeciti o di fatti corruttivi. Gli indirizzi sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo.

I suddetti indirizzi di posta elettronica sono monitorati esclusivamente dal Responsabile della prevenzione o da un suo delegato, appositamente individuato.

3.

I segnalanti trasmettono agli indirizzi di posta elettronica le ipotesi di illecito o di fatto corruttivo di cui sono venuti a conoscenza, descrivendone la circostanza, l'oggetto, il periodo e le persone coinvolte.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile della prevenzione avrà cura di coprire i dati identificativi del segnalante per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento.

Ai segnalanti è garantito l'anonimato e l'identità potrà essere rivelata solo ed esclusivamente nei casi previsti al successivo punto 5, in ogni caso a non più di due/tre soggetti.

Il Responsabile della prevenzione potrà non tenere in considerazione segnalazioni e denunce anonime o che riportino fatti non sufficientemente circostanziati.

Il Responsabile della prevenzione ed il personale che ricevono o che vengono a conoscenza delle segnalazioni o delle denunce, oltre a coloro che possono essere successivamente coinvolti nella gestione del procedimento, sono tenuti ad osservare gli obblighi di riservatezza. La violazione di tali obblighi comporta violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni.

4.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, i segnalanti che denunciano all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferiscono al superiore gerarchico, Direttore Generale o Rettore, condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve informare circostanziatamente, con le modalità indicate al precedente punto 3, il Responsabile della prevenzione che dovrà valutarne la sussistenza di tutti gli elementi e riferire l'accaduto al Direttore Generale o al Rettore, per quanto di competenza.

Per il personale tecnico-amministrativo, il Direttore Generale attiverà il Responsabile della Struttura del segnalante e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari che, verificate la sussistenza dei fatti discriminatori e nell'ambito delle proprie competenze, adotteranno le soluzioni amministrative e disciplinari nei confronti dei soggetti che hanno compiuto le discriminazioni.

Per il personale docente, il Rettore attiverà il Collegio di disciplina per accertare ed avviare il procedimento disciplinare a carico dei soggetti che hanno compiuto le discriminazioni.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata all'Ispettorato per la funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di Ateneo.

L'Università degli Studi di Udine, a seguito di accertamento della sussistenza di discriminazioni effettuate a carico dei segnalanti, può promuovere il giudizio di risarcimento per lesioni alla propria immagine contro i soggetti che hanno compiuto tali discriminazioni.

5.

Il Responsabile della prevenzione, all'atto del ricevimento della segnalazione o della denuncia, avvia il procedimento interno per accertarne la veridicità, investendo il Collegio di disciplina o l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari per il prosieguo di istruttoria.

Allo stesso tempo, ricorrendone i presupposti, il Responsabile della prevenzione invia la segnalazione o la denuncia al Direttore Generale o al Rettore per gli atti di competenza.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata qualora la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato per il prosieguo dell'istruttoria.



6.

La segnalazione o la denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti ed è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della Legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

IL RETTORE

Prof. Alberto Felice De Toni

Visto per la legittimità
e la presa d'atto del
provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo Di Silverio